



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d'Istruzione Superiore "GAETANO DE SANCTIS"

00189 Roma – Via Cassia, 931 – ☎ 0630360402 📠 0630361171

28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 – Cod.Mecc. RMIS06200B

con sezioni associate: RMPC060201P - RMPS06201T - ROMA

✉ RMIS06200B@istruzione.it 🌐 <http://www.liceodesanctisroma.gov.it>

Circ. n. 327

Roma, 26 aprile 2017

Ai docenti
Agli studenti e alle famiglie
Alla prof.ssa Longo

Oggetto: punto 8 o.d.g. dei C.d.C. di maggio convocati con circolare n.319 del 19/04/2017

In relazione a quanto previsto al punto 8 dell'ordine del giorno dei Consigli di classe di maggio per le classi terze e quarte ("Valutazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro in sede di scrutinio"), vengono confermate ed estese alle classi quarte le indicazioni contenute nella circ. 187 del 1 marzo 2016 (disponibile sul sito).

Di seguito si riporta, ad ogni buon conto, il testo relativo alla valutazione delle attività di A.S.L. (estratto della circ.187), che avverrà in sede di scrutinio finale.

“...Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini della validità del percorso di alternanza **è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.**

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:

- nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
- qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando

l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi».

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno.

L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE AVVERRA' DI NORMA SENZA PRESENZA NELLA STRUTTURA OSPITANTE DEL TUTOR INTERNO. NEI CASI IN CUI SIA ESPRESSAMENTE RICHIESTO UN DOCENTE ACCOMPAGNATORE SARANNO IMPEGNATI PRIORITARIAMENTE I DOCENTI IN ORGANICO POTENZIATO CHE SONO STATI INCARICATI DEL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

**Il Dirigente scolastico
Maria Laura Morisani
Firma autografa, sostituita a mezzo
stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.
39/1993)**